

# **Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti sui criteri di incentivazione ed efficientamento dell'esercizio e dello sviluppo della rete di trasporto del gas naturale**

Documento di Consultazione ARERA 336/2022/R/gas del 19 luglio 2022

Osservazioni di Elettrocità Futura  
19/9/2022



## Osservazioni generali

Con la consultazione 336/2022/R/gas l'Autorità esprime i propri orientamenti in relazione ai criteri di incentivazione ed efficientamento dell'esercizio della rete di trasporto gas, tenendo conto degli esiti della precedente consultazione 23 dicembre 2021, 616/2021/R/gas.

Elettricità Futura desidera in questo contesto fornire il proprio contributo per quanto riguarda nello specifico Capitolo 5 della consultazione, relativo alla partecipazione delle centrali di compressione dual fuel, come utenza passiva, al mercato dei servizi di dispacciamento.

Con riferimento infatti al *“trattamento ricavi derivanti dall'esercizio di centrali dual fuel”*<sup>1</sup>, l'Autorità intende introdurre *“un obbligo in capo a Snam Rete Gas S.p.A. di offrire i propri servizi di flessibilità nell'ambito del mercato per il servizio di dispacciamento a prezzi nulli, associato ad un obbligo in capo a Terna S.p.A. di utilizzare in via prioritaria i servizi di flessibilità a scendere offerti da Snam Rete Gas S.p.A., remunerandoli al prezzo registrato sul mercato del giorno prima nel giorno in cui è stata effettuata l'offerta”*.

Lo svolgimento di tale attività da parte di un operatore infrastrutturale con un asset remunerato dal sistema e con un obbligo di offerta dei servizi a prezzi nulli pone, a nostro avviso, una serie di criticità circa l'alterazione delle dinamiche concorrenziali, in quanto Snam:

- (i) in qualità di operatore infrastrutturale - pertanto senza rischi di investimento poiché remunerato con tariffa - entrerebbe in concorrenza con operatori di mercato, che offrono gli stessi servizi ma con asset frutto di capitale di rischio;
- (ii) tale concorrenza sarebbe priva di rischio, poiché Snam beneficerebbe di una regola di priorità e verrebbe remunerata ad un prezzo diverso rispetto a quello offerto, a differenza dei rischi assunti dagli operatori di mercato nell'offerta dei propri servizi.

L'orientamento introdotto dalla consultazione lascia spazio all'applicazione del principio, a nostro avviso non condivisibile, secondo il quale lo spazio per gli operatori di mercato può essere compresso a favore degli operatori infrastrutturali con obbligo di offerta a prezzi nulli. Infatti, l'obbligo in capo a Terna di utilizzare in via prioritaria i servizi offerti da Snam comporta una

---

<sup>1</sup> Centrali di spinta della rete gas in cui verranno installati degli elettrocompressori (alimentati elettricamente) a parziale sostituzione dei turbocompressori esistenti (alimentati a gas); questi elettrocompressori permetterebbero la partecipazione al MSD

riduzione delle opportunità per i soggetti che operano su MSD, con diverse tecnologie, a vantaggio delle centrali dual fuel.

Ulteriore elemento di criticità è il fatto che Snam, a differenza degli altri operatori di mercato, detiene informazioni privilegiate in quanto conosce l'andamento dei prezzi gas e di quelli MGP, potendo pertanto effettuare un arbitraggio privo di rischi. La stessa Autorità, essendo consapevole della posizione di vantaggio di Snam rispetto agli altri operatori di mercato, ha proposto nel DCO delle specifiche modalità di partecipazione volte ad introdurre elementi correttivi (offerte a prezzo nullo, priorità di utilizzo e remunerazione a MGP) che, tuttavia, riteniamo non siano sufficienti a correggere l'asimmetria con gli altri partecipanti, ma possano risultare dannosi.

Oltre, infatti, alla riduzione dello spazio di mercato sopra argomentata, si verificherebbe una distorsione in termini di concorrenza per tutti gli altri operatori e tecnologie. Garantire una priorità in questi termini (a prezzo nullo) non consentirebbe la corretta applicazione del principio di *cost reflectivity* che dovrebbe "premiare" le tecnologie più virtuose che emergono dal mercato, e non in base ad una decisione amministrativa.

Peraltro, non è chiaro se a fianco all'obbligo lato prezzo (i.e. di offrire i servizi a zero), vi sia anche un obbligo lato volumi (i.e. partecipare per tutta la potenza o solo per parte). Riteniamo questo aspetto da chiarire ed estremamente importante in quanto, qualora vi fosse la piena libertà di decidere lato volume, si genererebbero a maggior ragione profitti "sicuri" vista la conoscenza dei prezzi su entrambi i mercati.

Segnaliamo inoltre un'apparente inesattezza sotto il profilo tecnico al paragrafo 5.8, laddove si legge che i servizi offerti sarebbero "a scendere". Questo passaggio risulta poco chiaro in quanto gli operatori che offrono a scendere su MSD solitamente pagano e non vengono remunerati. Congiuntamente alla previsione secondo cui Snam parteciperebbe al mercato "solo come utenza passiva" (par. 5.7), non è chiaro come ciò possa coniugarsi col meccanismo incentivante previsto nella Consultazione.

Sulla base di quanto argomentato, riteniamo che se è intenzione dell'Autorità definire il meccanismo di sharing descritto nel DCO (ripartizione simmetrica Snam – Sistema dei ricavi derivante dalla partecipazione a MSD), le misure proposte non siano sufficienti, anzi potenzialmente controproducenti. Proponiamo pertanto di prevedere misure funzionali ad

annullare, o quanto meno a mitigare, ogni possibile rischio di discriminazione ed alterazione della concorrenza, come ad esempio affidare ad un soggetto terzo, tramite gara, il servizio di gestione degli elettrocompressori per la partecipazione al mercato del dispacciamento.

Ribadendo che questa attività non dovrebbe essere svolta da Snam, nel caso in cui fosse comunque gestita da un operatore regolato sarebbe quantomeno opportuno prevedere:

- Che il prezzo di offerta per servizi di flessibilità a salire (cioè riduzione del consumo di energia elettrica grazie alla possibilità di switch sul gas) non sia nullo, ma sia invece valorizzato in base ad un criterio di correlazione con il prezzo del gas, al fine di pervenire ad un'offerta che rifletta i costi legati a tale azione di switch. In questo modo l'offerta delle centrali dual fuel comporterebbe una minore distorsione della concorrenza rispetto al caso di offerta a zero.
- Che l'effettiva remunerazione per l'operatore regolato che offre servizi di flessibilità a salire sia pari al prezzo offerto, valorizzato in base a un criterio di correlazione con il prezzo del gas come definito al punto precedente e non posto arbitrariamente pari a MGP, al fine di limitare gli impatti distorsivi di tali offerte sul mercato e sia eliminato l'obbligo per Terna di accettare in via prioritaria le offerte di Snam, applicando invece la regola generale di selezione in base ai soli criteri di mercato e a eventuali vincoli di rete e di sicurezza considerati da Terna.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

[www.elettricitafutura.it](http://www.elettricitafutura.it)

